



19555/19

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

ASSEGNO
PENSIONE

Ud. 06/03/2019 - CC

R.G.N. 23102/2017

Gen. 19555
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23102-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(omissis) , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli
avvocati (omissis)

(omissis) ;

llh

PATERA CINQUE
SOTTILE DELLO STATO
CON LEGGE

2626
18



- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 197/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con sentenza in data 20 gennaio- 22 marzo 2017 nr. 197 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da (omissis) nei confronti dell' INPS per l'attribuzione della pensione di reversibilità, in relazione alla pensione di cui era stata titolare la madre deceduta;

che la corte Territoriale condivideva il giudizio del Tribunale sulla mancanza di prova della vivenza del (omissis) a carico dell'ascendente.

Dalla documentazione in atti risultava che il (omissis) non conviveva con la madre all'epoca del decesso di quest'ultima bensì con la moglie ed i loro due figli; solo successivamente era stata dichiarata la separazione dei coniugi e la casa coniugale era rimasta nella disponibilità del (omissis), il che confermava che questi era proprietario della casa di abitazione.

Inoltre dai certificati di pensione della *de cuius* si evinceva che quest'ultima percepiva un importo di pensione di euro 748,35; il (omissis) al momento del decesso della madre era titolare di pensione di inabilità civile e quindi percepiva un reddito pressoché uguale a quello della *de cuius*;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso (omissis), articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese l'INPS con controricorso;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'udienza— ai sensi dell'articolo 380 *bis* codice di procedura civile

CONSIDERATO

che con l'unico motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e numero 5 codice di procedura civile.

Ha esposto che la domanda era fondata sul proprio stato di inabilità (essendo egli invalido civile, in quanto affetto da sordità congenita) e di avere documentato di essere disoccupato, al pari della moglie nonché di avere due figli minori, allegando che l'intero nucleo familiare era a carico della madre.

L' Inps aveva fornito i criteri obiettivi per valutare il requisito della vivenza a carico con propria delibera del 31 ottobre 2000 numero 478, con la quale si stabiliva di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che avevano un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per la pensione di invalido civile totale; questa Corte di legittimità (Cass. 3 luglio 2007 nr.- 14996) aveva affermato che il requisito della vivenza a carico doveva essere riferito ai criteri forniti dall'Istituto previdenziale (per ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento e di protezione di valori costituzionalmente tutelati). Il requisito reddituale, che comportava la presunzione di vivenza a carico, era dunque integrato.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che invero il giudizio in ordine alla vivenza del figlio maggiorenne inabile a carico dell'ascendente costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità, quanto ai suoi esiti, unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione (tra le altre: Cass. sez. lav. 13.04.2018 nr. 9237; Cass. 20 aprile 2016 nr. 8023).

Nella fattispecie di causa il giudizio di assenza della vivenza a carico è stato fondato nella sentenza impugnata non soltanto sulla titolarità da parte del ^(omissis) della pensione di inabilità civile ma anche sulla mancanza

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'O' followed by a flourish.



di convivenza con la genitrice, sulla proprietà della casa di abitazione, sulla equivalenza tra l'importo dei redditi dell'ascendente e quanto percepito dal figlio.

Pertanto si è in presenza di un giudizio di fatto, che prescinde dalla violazione delle norme denunziata con il ricorso.

Sotto il profilo del vizio di motivazione risulta, invece, preclusivo il rilievo della applicabilità *ratione temporis* dell'articolo 348 *ter*, commi 4 e 5 cod.proc.civ. sicchè la deducibilità del vizio è esclusa dal giudizio conforme reso nei due gradi di merito in ordine alla assenza della vivenza del ^(omissis) a carico dell'ascendente;

che pertanto, la causa deve essere decisa in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. in difformità dalla proposta del relatore;

che la parte ricorrente è esente dal carico delle spese ex articolo 152 disp.att.cod.proc.civ., come risulta dalla sentenza d'appello;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1.9 LUG. 2019

Roma

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO